

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6008

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MALFATTI, SBARDELLA, ABETE, BATTISTUZZI, CASTRUCCI,
CIAFFI, CICCARDINI, CIOCCI LORENZO, COSTA SILVIA, DA-
RIDA, ERMELLI CUPELLI, FIORI, MACERATINI, MENSURATI,
MERLONI, MICHELINI, NICOLAZZI, ORCIARI, SILVESTRI,
TIRABOSCHI, VOLPONI**

Presentata il 22 ottobre 1991

**Interventi di sostegno ai territori meridionali
della regione Marche e della regione Lazio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la ormai nota decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 veniva sancita l'uscita dalla area di intervento agevolato *ex-Casmez* di una serie di territori meridionali.

Con il 1° gennaio 1991 risultano infatti definitivamente esclusi dalle incentivazioni alle attività produttive i venticinque comuni della provincia di Ascoli Piceno compresi nella zona del comprensorio di bonifica del Tronto, così come quelli della provincia di Roma rientranti nel comprensorio di bonifica di Latina.

Sempre dal 1° gennaio 1991 la provincia di Frosinone subisce un significativo taglio nella concessione dei contributi,

mentre a partire dal 1° gennaio 1993 anche la provincia di Latina ed i comuni della provincia di Rieti appartenenti all'*ex* circondario di Cittaducale verranno definitivamente esclusi dalle agevolazioni.

Con la perdita degli incentivi a carattere finanziario, fiscale e contributivo viene a mancare alle aree interessate uno dei più importanti fattori localizzativi, il sistema di convenienze all'insediamento industriale fondato sul minor costo dei fattori di produzione.

Infatti, allo sviluppo della presenza industriale non si è accompagnato un processo equilibrato di crescita del tessuto socio-economico e della rete infrastrutturale, in grado di sopportare l'apparato

produttivo attraverso un adeguato sistema di economie esterne alle imprese.

Diventa quindi improcrastinabile il pronto avvio di un piano di infrastrutturazione mirata dei bacini produttivi interessati, che, in coerenza con le politiche comunitarie, contribuisca a ridisegnare una nuova mappa di convenienze per l'attività produttiva.

La proposta di legge predisposta mira appunto a definire le condizioni ottimali per la transizione graduale dal regime agevolativo *ex lege* 1° marzo 1986, n. 64, alle nuove condizioni di mercato imposte dalla decisione CEE.

Sono infatti previsti interventi straordinari di tipo infrastrutturale ed idonee azioni di accompagnamento a tali interventi, per massimizzare gli effetti a medio-lungo periodo. Gli interventi di tipo infrastrutturale sono stati caratterizzati in maniera dettagliata, per garantire una efficace concentrazione di risorse su obiettivi mirati.

Le azioni di accompagnamento la cui definizione è sostanzialmente affidata alla programmazione regionale, sono state verificate alla luce dei criteri adottati in sede comunitaria per politiche di sostegno alle economie locali; tali azioni sono inquadrare all'interno delle attuali competenze regionali, in maniera da non creare situazioni di sovrapposizione non coordinata con analoghi strumenti di sostegno alle piccole e medie imprese.

Alle regioni viene comunque attribuito il ruolo centrale di programmazione degli interventi straordinari, con il coinvolgimento in sede consultiva delle forze imprenditoriali locali.

In particolare:

l'articolo 1 del provvedimento individua le tipologie di opera che possono essere comprese nei programmi straordinari regionali nelle opere già iniziate o progettate o per le quali siano stati svolti studi di fattibilità con il finanziamento dell'in-

tervento straordinario nel Mezzogiorno, e nelle opere necessarie a rendere organici e funzionali i predetti interventi;

l'articolo 2 richiede, al comma 1, che il programma straordinario regionale individui per ciascun intervento i tempi di realizzazione ed il relativo finanziamento e descrive, al comma 2, la tipologia degli obiettivi del programma;

l'articolo 3 dispone, al comma 1, che i programmi vengano trasmessi entro sei mesi al Dipartimento per il Mezzogiorno e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il CIPE entro tre mesi si esprime in merito alla loro compatibilità con la presente proposta di legge. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che l'approvazione del programma equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere. Il comma 3 prevede che la regione si avvalga di una commissione consultiva e ne indica la composizione;

l'articolo 4 prevede che per la realizzazione dei programmi le regioni si avvalgano della concessione dei servizi e che nell'affidamento dei lavori il concessionario applica la vigente normativa nel settore delle opere pubbliche;

l'articolo 5 stabilisce, per assicurare l'accelerazione, la unitarietà e lo snellimento dei procedimenti inerenti gli interventi previsti dal programma, la facoltà per il presidente della giunta regionale di convocare una conferenza di servizi;

l'articolo 6 introduce una priorità per questi territori per gli interventi previsti nei piani e programmi di amministrazioni statali, da attuarsi tramite accordi di programma o affidamento in concessione alle regioni;

l'articolo 7 dispone il finanziamento dei programmi straordinari per 800 miliardi di lire per la regione Marche e per 1000 miliardi per la regione Lazio nel triennio 1991-1993 e la relativa copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Programmi regionali straordinari).

1. Al fine di provvedere alle particolari esigenze dei territori meridionali interessati dalla modificazione o cessazione del sistema di incentivazione alle attività produttive di cui al decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, le regioni interessate, d'intesa con le province e sentiti gli enti locali e la commissione consultiva di cui all'articolo 3, comma 3, predispongono un programma straordinario di interventi per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture anche già iniziate o progettate o per le quali siano stati svolti studi di fattibilità, con il finanziamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi comprese le azioni di supporto alle attività finalizzate a rendere organici e funzionali i predetti interventi.

ART. 2.

(Individuazione degli interventi).

1. Il programma individua gli interventi da realizzare ed i relativi tempi di realizzazione, e ripartisce altresì tra i predetti interventi le disponibilità finanziarie di cui alla presente legge.

2. Obiettivi del programma sono:

a) la realizzazione di interventi infrastrutturali nel settore dei trasporti, per l'integrazione delle aree industriali con i principali sistemi di collegamento, ivi compresi i nodi di interscambio;

b) la realizzazione di reti di telecomunicazioni tecnologicamente avanzate;

c) la sistemazione delle aree industriali ed artigiane ivi compresi i collega-

menti diretti, con la creazione di strutture di servizio alle aree stesse, finalizzate a migliorare la qualità degli insediamenti industriali in settori quali la tutela ambientale, il risparmio energetico, i servizi collettivi;

d) la predisposizione o il completamento di aree attrezzate per nuovi insediamenti industriali ed artigianali;

e) la realizzazione di interventi nel settore delle reti idriche, irrigue ed energetiche;

f) la creazione di centri di ricerca e sviluppo, ivi compresi i centri per il trasferimento di innovazioni tecnologiche e gestionali e per le attività di formazione e diffusione della cultura manageriale e di impresa ed i centri di innovazione d'impresa.

3. Il programma dovrà inoltre prevedere idonee azioni di accompagnamento alla infrastrutturazione dei bacini industriali volte alla qualificazione del sistema produttivo. Tali azioni riguarderanno iniziative dirette:

a) alla razionalizzazione delle attività delle imprese in campo ambientale;

b) allo sviluppo di sistemi di qualità.

ART. 3.

(Predisposizione ed approvazione del programma).

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono i programmi straordinari al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, approva i programmi entro tre mesi dal loro ricevimento.

2. L'approvazione del programma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione

di pubblica utilità nonché di urgenza e di indifferibilità delle opere previste.

3. Nella predisposizione del programma e nella individuazione delle priorità d'intervento la regione si avvale di una commissione consultiva per lo sviluppo economico e la diffusione della cultura d'impresa, composta dai rappresentanti delle categorie produttive interessate e delle amministrazioni provinciali ed istituita con apposito decreto del presidente della giunta regionale.

ART. 4.

(Norme per l'attuazione degli interventi).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 2 le regioni possono delegare le province.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o le province, queste ultime per le opere delegate a valenza provinciale, possono affidare in concessione di servizi a società o consorzi specializzati: il compimento di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le espropriazioni; la redazione dei progetti; l'assistenza ed istruttoria relativa agli appalti; la direzione e contabilità dei lavori, e l'assistenza fino ai collaudi.

3. Nell'affidamento dei lavori il concessionario applica la normativa vigente nel settore delle opere pubbliche.

ART. 5.

(Conferenza di servizi).

1. In considerazione della necessità di assicurare l'accelerazione, la unitarietà e lo snellimento dei procedimenti inerenti gli interventi previsti dal programma, il presidente della giunta regionale convoca un'apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i responsabili delle amministrazioni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, pareri, valutazioni, concessioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Le riunioni della conferenza sono valide quando è presente la metà più uno dei soggetti tenuti a parteciparvi.

3. L'approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i pareri, le valutazioni, le concessioni e i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e comporta, per quanto occorra, variazione agli strumenti urbanistici e territoriali.

ART. 6.

(Interventi statali).

1. Gli interventi previsti nei piani e programmi di amministrazioni statali nei territori di cui alla presente legge vengono realizzati con priorità, e per la loro attuazione le competenti amministrazioni stipulano accordi di programma con le regioni, o ne affidano l'esecuzione in concessione alle regioni interessate ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137.

ART. 7.

(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria).

1. Per il finanziamento dei programmi straordinari regionali è assegnata alla regione Marche, nel periodo 1991-1993, la complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 395 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, interamente impegnabili nel 1991, ed alla regione Lazio, nel periodo 1991-1993, la complessiva somma di lire 1.000 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 495 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, interamente impegnabili nel 1991.

2. Le regioni Marche e Lazio destineranno almeno il 70 per cento degli importi assegnati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali e non più del 30 per cento alla realizzazione delle azioni

di accompagnamento, anche mediante il cofinanziamento dei programmi comunitari operanti nelle regioni interessate.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione », e quanto a lire 890 miliardi per l'anno 1992 e lire 890 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.